

## **Proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall'eccezionale evento sismico che ha interessato le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017**

Facendo seguito alla pubblicazione del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni ter) che prevede all'art. 22, commi 3, 4 e 5 specifiche disposizioni sulla sospensione dei mutui nelle zone colpite dal sisma del Centro, comunichiamo che è stata prevista la facoltà di richiedere un'ulteriore proroga dei termini della sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

E' stata ora introdotta una proroga per quel che concerne la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, finora sospese fino 31 dicembre 2021, per i finanziamenti delle attività economiche e produttive e dei mutui prima casa, inagibile o distrutta localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del D.L. n. 244/2016.

La proroga della sospensione è disposta a favore delle:

- attività economiche e produttive
- dei soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta

### **PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE**

Destinatari dell'iniziativa

- Clienti Privati – mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta
- Clienti Imprese – mutui, finanziamenti, leasing

### **Modalità di applicazione**

Per i Clienti già ammessi a fruire, alla data di entrata in vigore della legge, delle menzionate misure di sospensione, il termine risulta prorogato al 31.12.2022, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dei Clienti beneficiari o l'ipotesi di intervenuta agibilità dell'immobile danneggiato, comunicazioni da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti che non ne abbiano finora beneficiato possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate **fino al 31.12.2022**, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, esprimendo la relativa opzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I Clienti che hanno optato per la proroga della sospensione potranno riprendere il regolare pagamento prima del termine previsto dalla proroga della sospensione, prendendo contatti con la Filiale di riferimento.

In presenza dei necessari requisiti, i Clienti possono richiedere l'attivazione della sospensione del pagamento delle rate, con effetto dalla rata con decorrenza successiva alla data di richiesta, prendendo contatti con la Filiale di riferimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

### **Costi ed effetti della sospensione**

**bancodesio.it**

- A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
- Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
- Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata, gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale
- Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo. In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

**Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale delle rate per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 12 mesi a partire dalla data del 10/01/2022 (data assunta a titolo esemplificativo)**

Mutuo erogato il 14/10/2016

Importo mutuo: 250.000,00 euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,75%

Durata: 15 anni scadenza 10/11/2031

Numero rate da rimborsare: 180

Periodicità rata: mensile

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 2.559,27 euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/01/2022,

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 246.371,11 euro

Importo rata periodo di sospensione: 564,60 euro riferita alla sola quota interessi

Importo rata post sospensione (scadenza 10/01/2023): 2.559,27

Scadenza finale mutuo: 10/11/2032

**Per maggiori informazioni rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.**

Data pubblicazione 9 febbraio 2022